



Ambito Territoriale di Caccia CN3

Via Carmagnola, 5 - 12030 Caramagna Piemonte (Cn)

Tel. 0172/379184 - atccn3@atccn3.it

Codice Fiscale 90027960047

REGOLAMENTO PRELIEVO SELETTIVO DELLA SPECIE CAPRIOLO 2026-2027 rev.00

(24/03/2026)

Redatto ai sensi delle linee guida Regionali vigenti

Art. 1 - Principi generali e durata

1.1 - Nell' ATC CN3 il prelievo selettivo della specie capriolo è consentito secondo i piani ed i calendari Approvati annualmente dalla Regione Piemonte, su proposta del Comitato di Gestione e in base al presente Regolamento.

1.2 - L'attività venatoria è organizzata per distretti e settori nelle quali sono stati effettuati censimenti e per i quali sarà suddiviso il piano di prelievo.

1.3 - Sono ammessi alla caccia di selezione:

- i cacciatori in possesso dell'attestato di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati ruminanti rilasciato dall'ATC CN3, dalla provincia di Cuneo o da altri ATC;
- i cacciatori ammessi in possesso del certificato di abilitazione alla Zona Alpi ottenuta in data anteriore al 1996 con conoscenze sulla biologia e tecniche di caccia relative alla specie capriolo, nonché all'uso delle armi a canna rigata utilizzate alla caccia di selezione;

1.4 - Il presente regolamento ha durata pari a quella dell'OGUR, salvo modifiche derivanti dalla revisione delle Linee Guida vigenti.

Art. 2 - Iscrizione alla caccia di selezione

2.1 - L'iscrizione alla caccia di selezione al capriolo è riservata ai cacciatori che, oltre a possedere i normali requisiti di legge, dovranno essere iscritti al Registro di caccia di selezione predisposto dall'ATC come previsto dalle Linee Guida regionali (D.G.R. n.94-3804 del 27/4/2012).

2.2 - I richiedenti dovranno altresì dichiarare di accettare e rispettare il presente regolamento

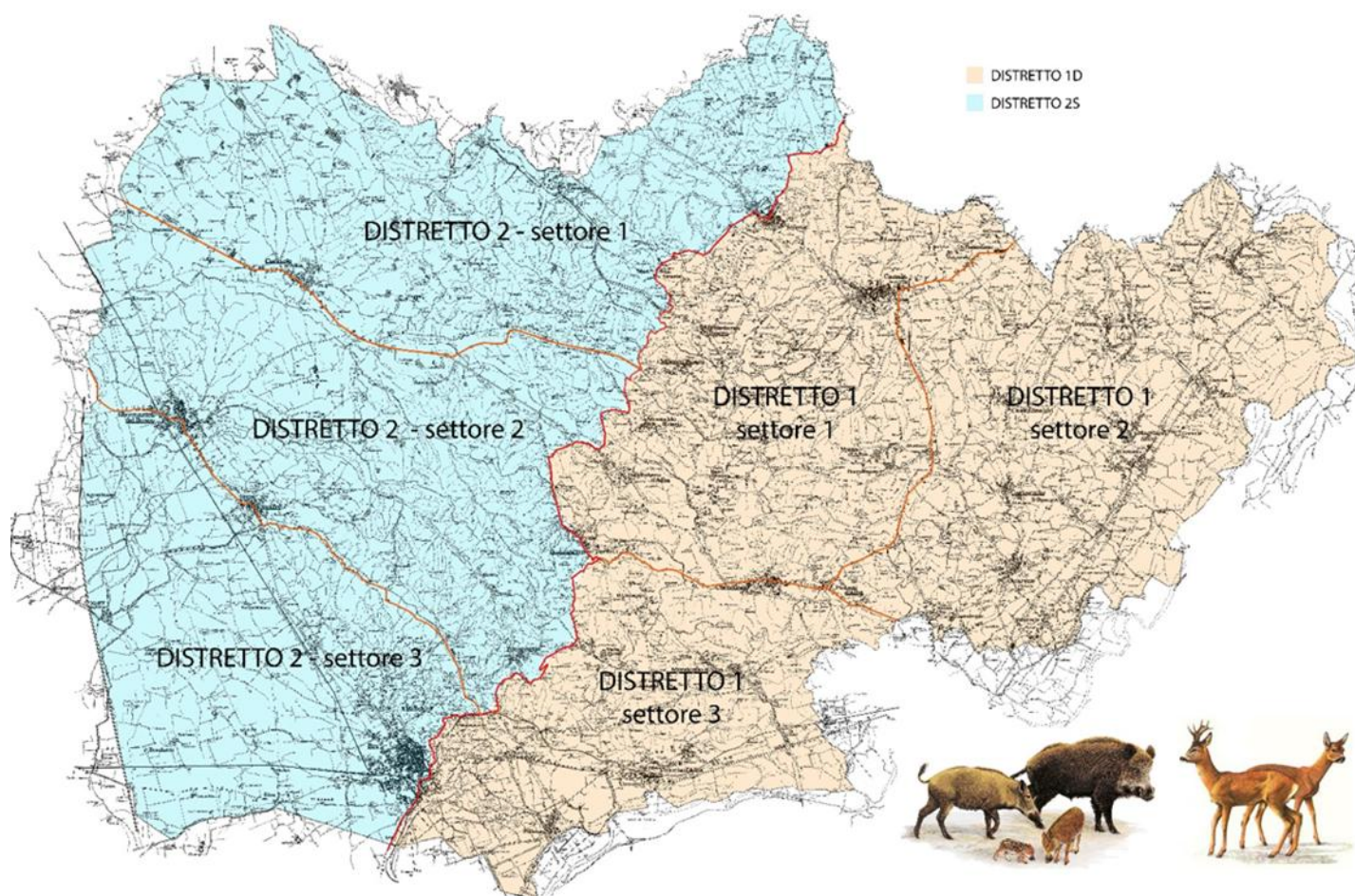
2.3 - il cacciatore che intende praticare la caccia di selezione al capriolo deve fare richiesta con modulo previsto e pubblicato sul sito istituzionale.

Nel caso di richiesta di assegnazione di capriolo e cinghiale per lo stesso periodo l'ATC rilascerà autorizzazione all'esercizio venatorio in un unico distretto. Le preferenze espresse, non saranno in alcun caso vincolanti né per quanto riguarda l'assegnazione tramite sorteggio né per quanto riguarda la scelta del distretto, ma avranno semplice valore indicativo.

Art. 3 - Distretti di caccia ATC CN3

Sono individuate nel territorio degli ATC delle unità sub-gestionali di seguito denominate DISTRETTI a loro volta suddivisi in settori, all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione del capriolo.

Mantenendo invariata l'attuale definizione dell'OGUR 2025-2029 approvato dalla Regione Piemonte, viste le "Linee guida per l'organizzazione e realizzazione dei piani di prelievo dei bovini e dei cervidi selvatici nella Regione Piemonte" gli attuali Distretti (Distretto 1 DX rocche e Distretto 2 SX Rocche)



Art. 4 - Ammissione ai piani di prelievo

4.1 - I cacciatori abilitati che intendono partecipare alla caccia di selezione al capriolo nell'ambito dovranno attenersi alle disposizioni di seguito illustrate.

4.2 - L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dagli Ambiti ed è costituita da:

- a) - un libretto dove è riportato il nominativo del cacciatore, il sesso e la classe di età del capo assegnato, il distretto/zona di caccia assegnata, il periodo e le giornate di caccia consentite che dovranno essere segnate sulla predetta scheda prima di ogni uscita, il numero del contrassegno;
- b) - fascetta di plastica inamovibile da applicare al garretto (arto posteriore) del capo abbattuto.

4.3 - Preventivamente al ritiro dell'autorizzazione il cacciatore deve versare la quota a saldo relativa al diritto di abbattimento del capo assegnatogli in base alle tariffe stabilite annualmente dal Comitato di Gestione.

4.4 - In caso di rinuncia del capo assegnato la quota di partecipazione versata dal cacciatore non gli verrà restituita.

4.5 - Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro il giorno antecedente l'inizio della caccia viene considerato come rinuncia da parte del cacciatore, se non è ancora avvenuto il versamento, l'atc è autorizzato ad assegnare il capo ad un altro richiedente.

4.6 - Il libretto autorizzativo ed il contrassegno devono essere ritirati dal cacciatore presso gli Uffici dell'Ambito esibendo la ricevuta di pagamento dovuto per il prelievo del capo assegnato.

4.7 - In caso di smarrimento del libretto autorizzativo lo stesso non verrà sostituito ed il cacciatore perderà il diritto al prelievo del capo assegnato.

4.8 - Il libretto ed il contrassegno sono strettamente personali e qualora non venisse abbattuto il capo assegnato dovranno essere restituiti all'Ambito al termine del periodo di prelievo.

4.9 - Unitamente al contrassegno sarà consegnato anche il blocchetto con tagliandi madre e figlia da compilare e imbucare nelle apposite cassette prima dell'uscita, una cartina del distretto e/o della zona assegnata.

Art. 5 - Modalità di attuazione della caccia di selezione

La caccia di selezione al capriolo è organizzata assegnando i capi previsti nei piani di prelievo elusivamente ai singoli cacciatori.

Per quanto attiene alla classe maschio adulto si procederà all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max. 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro e al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatore.

Anche nel caso delle femmine adulte e della classe 0 o dell'accorpamento delle 2 classi si procederà all'assegnazione con un rapporto massimo di 1,3 cacciatori per capo autorizzato (es. max. 130 cacciatori ogni 100 capi autorizzati).

Il prelievo può essere esercitato fino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna classe di tiro e al raggiungimento della suddetta soglia i capi restanti possono essere assegnati nominativamente con un rapporto paritario capi/cacciatore.

Art. 6 - Prelievo dei maschi adulti

6.1 - Le domande dovranno essere presentate in ufficio ATC o inviate tramite e-mail appena sarà disponibile calendario venatorio che verrà comunicato agli interessati.

6.2 - I richiedenti dovranno compilare il modulo, appositamente predisposto, e in caso di superamento delle richieste, rispetto ai capi da abbattere, i diritti di abbattimento verranno sorteggiati.

6.3 - La data del sorteggio verrà comunicata dall'ufficio dell'ATC.

NB: I moduli di richiesta pervenuti oltre i limiti di tempo di cui sopra, compilati non correttamente o in modo incompleto, o sprovvisti di tutti gli allegati richiesti verranno cestinati senza alcun avviso da parte dell'ATC CN3.

Art. 7 - Prelievo delle Femmine e classe zero

7.1 - Le domande dovranno essere presentate in ufficio ATC o inviate tramite e-mail appena sarà disponibile calendario venatorio che verrà comunicato agli interessati.

7.2 - I richiedenti dovranno compilare il modulo, appositamente predisposto, i diritti di abbattimento verranno sorteggiati in base alle richieste e ai capi assegnati dalla regione.

7.3 - La data dei sorteggi verrà comunicata dall'ufficio dell'ATC.

NB: I moduli pervenuti oltre i limiti di tempo di cui sopra, compilati non correttamente o in modo incompleto, o sprovvisti di tutti gli allegati richiesti verranno cestinati senza alcun avviso da parte dell'ATC CN3.

Art. 8 - Calendario della caccia di selezione

8.1 - La caccia di selezione al capriolo maschio sarà consentita in due distinti periodi, (da Giugno a Settembre) secondo quanto previsto dalla DGR di approvazione dei piani di prelievo.

8.2 - Le date verranno definite in base al calendario venatorio e tempestivamente comunicate.

8.3 - Al termine del primo periodo i capi rimasti ancora da abbattere verranno riassegnati a quanti faranno richiesta su apposito modulo. Verrà comunque data precedenza a quanti hanno fatto richiesta del capo nel 1° periodo e non sono stati sorteggiati.

8.4 - La caccia di selezione alla Femmina e/o classe zero è consentita in un unico periodo (Gennaio/Marzo) secondo quanto previsto dalla DGR di approvazione dei piani di prelievo.

Sono a disposizione 8 uscite per chi ha richiesto il singolo capo (femmina o classe zero) e 16 uscite per chi ha richiesto i pacchetti con due o più capi.

8.5 - E' vietato abbattere capi diversi da quelli assegnati.

Art. 9 - Giornate di caccia

9.1 - I giorni di caccia settimanali in base al calendario venatorio 2026/2027 saranno **mercoledì, sabato e domenica**. Nel mese di settembre la giornata di domenica (giornata preclusa alla caccia LR 5/18) viene sostituita con il lunedì.

9.2 - Durante il periodo consentito il cacciatore ha a disposizione n. 8 uscite per capo assegnato.

9.3 - Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e comunque nel rispetto degli orari elencati sul calendario venatorio regionale.

Art. 10 - Modalità di prelievo

10.1 - I cacciatori dovranno indossare giubbotto ad alta visibilità (art.13 comma 5 L.R. 5/18 e s.m.i.), indicare preventivamente la giornata di caccia oltre che sul tesserino regionale anche negli spazi posti sulla parte antistante del libretto.

Devono compilare i tagliandi madre e figlia, **devono imbucare il tagliando figlia nelle cassette predisposte dall'ATC e contestualmente mandare SMS oppure messaggio WhatsApp sul numero mobile ATC CN3 - 338 23 66 481** - prima dell'uscita di caccia o nel corso della giornata precedente, nelle apposite cassette site:

10.2 - Per l'ATC CN3 le cassette sono collocate:

- sede ATC Caramagna P.te,
- sulla strada provinciale di Vezza d'Alba, direzione Canale, altezza pizzeria,
- al Mulino della Pietra, frazione Baroli, Comune di Baldissero d'Alba,
- Pocapaglia strada provinciale 134 di fronte all'ex banca Credito cooperativo di Cherasco,
- piazza C.A. Morando, Magliano Alfieri
- Bra Madonna dei Fiori,
- presso località Valle San Lorenzo all'altezza del bar.

10.3 - Nei periodi estivi secondo il calendario venatorio, la caccia di selezione potrà essere esercitata esclusivamente da appostamento temporaneo. L'arma dovrà esser tenuta scarica e nell'apposita custodia durante il tragitto di trasferimento e ritorno dall'appostamento medesimo.

10.4 - L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerata un'infrazione al presente regolamento.

10.5 - Nei mesi di gennaio, Febbraio e Marzo sarà invece ammesso esercitare anche la caccia alla cerca.

10.6 - Si ricorda che nella caccia di selezione non è ammesso avvalersi di battitori o di cani (salvo cani da recupero abilitati).

10.7 - Al capo abbattuto dovrà essere immediatamente apposto al garretto posteriore (forando la cute dell'animale fra il tendine di Achille e l'osso del tarso) il contrassegno numerato inamovibile al quale devono essere rescisse le tacche relative alla data dell'abbattimento.

10.8 - Nel caso di abbattimento di capo sanitario, qualora riconosciuto come tale dal Tecnico responsabile del centro di controllo, darà diritto all'abbattitore di una nuova assegnazione di un capo della classe e del sesso desiderati, qualora egli ne faccia richiesta nella stagione venatoria in corso o in quella successiva.

10.9 - L'abbattimento di un capo riconosciuto come sanitario rientra nel computo complessivo dei capi previsti nel piano di abbattimento. Qualora il capo sanitario fosse invece ritenuto non edibile si procederà alla distruzione della carcassa, previa certificazione sanitaria del Servizio Veterinario dell'ASL competente.

Anche in questo caso il capo verrà conteggiato nel piano di abbattimento complessivo ma il cacciatore che ha effettuato tale abbattimento avrà diritto all'assegnazione di un ulteriore capo, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo.

10.10 - In caso di ferimento e perdita dell'animale il cacciatore è tenuto a comunicare immediatamente l'accaduto ai responsabili del servizio di recupero con cani da traccia appartenenti all'Associazione Conduttori Cani da Recupero della Regione Piemonte ed all'ambito od al tecnico faunistico i cui recapiti telefonici verranno consegnati al ritiro della documentazione autorizzativa.

10.11 - Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento e il tentativo di recupero.

10.12 - Ad eccezione di abbattimento di capi sanitari, l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quanto previsto nella scheda autorizzativa di assegnazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e dal calendario venatorio.

10.13 - Nel caso di abbattimento non conforme nel periodo invernale accertato con prelievo di capi di classi maschili il cacciatore dovrà inoltre provvedere al saldo della quota di partecipazione prevista per la specie e la classe abbattuta. E' vietato abbattere capi diversi da quelli assegnati, in caso di abbattimento di capi non conformi, il cacciatore verrà escluso dalla caccia di selezione della stagione venatoria in corso.

Art. 11 Ammissione cacciatori temporanei

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2011, e della DGR21-2512 del 03/08/2011 e s.m.i. l'ATC CN3 si avvale della possibilità di ammettere alla caccia di selezione anche i cacciatori definiti "Temporanei", art. 12 comma 5 legge 157/1992, in deroga al concetto di residenza anagrafica, opzione di caccia, abilitazione per Zona Alpi. I cacciatori "Temporanei" sono soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento in aggiunta ai seguenti commi:

11.1 - la precedenza e priorità nell'accesso ai piani è sempre e comunque riservata ai cacciatori soci.

11.2 - Nel caso di disponibilità di capi non richiesti dai cacciatori soci, questi potranno essere assegnati ai cacciatori temporanei. Verranno dunque stabilite due distinte graduatorie, una relativa ai cacciatori soci e una relativa ai cacciatori temporanei a cui si farà riferimento per l'assegnazione dei capi.

11.3 - Nella domanda di ammissione il cacciatore deve dichiarare di conoscere le norme regionali in materia di caccia di selezione e il presente regolamento, di possedere i requisiti stabiliti dalla legge per poter esercitare l'attività (regolarità con porto d'armi, assicurazione, tesserino della propria Regione di appartenenza, attestato di abilitazione per la caccia di selezione alla specie richiesta, ecc...)

11.4 - Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno incomplete o mancanti degli allegati richiesti.

11.5 - L'autorizzazione temporanea non costituisce alcun diritto o prelazione a successive ammissioni all'ATC o a future autorizzazioni "temporanee" che potranno essere nuovamente rilasciate ogni anno in funzione della disponibilità di capi e della regolamentazione adottata dall'ATC CN3.

11.6 - Le quote di partecipazione economica per il cacciatore temporaneo sono stabilite in €70,00 per accedere al prelievo per l'intera stagione venatoria. In aggiunta a tale quota, per la specie cinghiale, è previsto un'ulteriore quota di € 80,00 per la partecipazione.

11.7 - Il cacciatore ammesso, per esercitare il diritto acquisito con il pagamento della quota, dovrà presentarsi presso la sede dell'ATC CN3 per l'apposizione del timbro di abilitazione al prelievo come ammissione temporanea.

11.8 - Qualora i cacciatori non riescano a concludere il piano di abbattimento e/o rinunciano al capo richiesto, non sarà fatto alcun rimborso seguito a versamento.

11.9 - Il cacciatore temporaneo può praticare l'attività venatoria soltanto se accompagnato da altro cacciatore socio dell'ATC CN3 che deve possedere i requisiti previsti per legge e deve essere iscritto su base volontaria nello specifico registro degli accompagnatori. Questo può accompagnare fino a 2 cacciatori temporanei per ciascun periodo di caccia.

11.10 - Il cacciatore temporaneo può praticare l'attività venatoria soltanto nel distretto che gli è stato assegnato dall'ATC CN3 secondo la richiesta effettuata/le proprie esigenze gestionali.

11.11 Ogni eventuale infrazione alla normativa vigente commessa dal cacciatore temporaneo, compreso l'eventuale abbattimento di capo non conforme all'assegnazione, è interamente a carico del cacciatore stesso.

11.12 Il cacciatore temporaneo che dovesse venire sorpreso nell'esercizio venatorio senza la presenza del rispettivo accompagnatore incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legge.

11.13 L'ATC CN3 si solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale connessa all'esercizio venatorio e all'attività di accompagnamento da parte dei propri cacciatori soci.

Art. 12 - Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione

Fucile con canna ad anima rigata con ottica di puntamento e di calibro non inferiore a 5,6mm (223 Remington è consentito) e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, a caricamento singolo manuale.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all' ATC oppure al tecnico faunistico incaricato e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero.

L'ATC potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva.

Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento pur che abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva.

Integrazione del 12/2025 - Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione che cita testualmente Fucile con canna ad anima rigata con ottica di puntamento e di calibro non inferiore a 5,6mm (223 Remington è consentito) e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, a caricamento singolo manuale, non che l'uso dell'arco e del falco (previsto art.13 della legge 157 /92 mezzi per l'esercizio venatorio (previo presentazione attestato corso di abilitazione). Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157 /1992e s.m.i.

Art. 13 - Centro di controllo

12.1 - L'Ambito ha istituito un centro di controllo per la valutazione biometrico-sanitaria dei caprioli abbattuti, la cui ubicazione è:

1 - Tenuta Bonicelli, via Madonna dei Prati 37, - Ceresole D'Alba (salvo diversi accordi con il tecnico faunistico).

2 - Fratelli Costa SSA, via san Salvator, 13 - Castellinaldo d'Alba (salvo diversi accordi con il tecnico faunistico).

Non appena abbattuto il capo il cacciatore è tenuto a informare il tecnico faunistico ai recapiti telefonici indicati sul libretto.

12.2 - Il cacciatore che ha effettuato il prelievo è tenuto a presentare il capo nella stessa giornata di abbattimento accompagnato dal tagliando di autorizzazione debitamente compilato.

12.3 - Al Centro di Controllo verrà compilata, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati, copia della quale sarà consegnata al cacciatore per attestare la legalità del possesso dell'animale.

12.4 - La parte terminale del contrassegno verrà trattenuta dall'ATC e unita alla suddetta scheda.

12.5 - Tutti i cacciatori di selezione sono invitati a collaborare con il personale tecnico dell'ATC in caso di richiesta di prelievo di organi o parti di essi sugli animali abbattuti.

- Recapito telefonico tecnico faunistico Perrone Aurelio: 338/36 93 361
- Recapito telefonico di servizio atc cn3: 338/23 66 481

Art. 14 - Vigilanza

13.1 La vigilanza alle norme contenute nel presente regolamento è affidata agli organi di cui all'art. 27 della Legge 11/2/92 n. 157 e della L.R. 5/2018 e s.m.i..

Art. 15 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni riportate nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le sanzioni contenute nell'art.24 comma 1 della L.R. 5/2018.

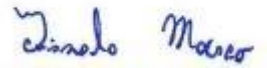
Al termine del periodo di caccia di selezione (secondo i termini stabiliti dal comitato di gestione) e non oltre 10 giorni dalla fine della sessione, tutti i cacciatori dovranno riconsegnare le matrici dei tagliandini + le fascette non utilizzate.

- in caso di inadempienze da parte dei cacciatori, il comitato di gestione si riserva di:
- non consegnare ulteriori fascette/autorizzazioni fin che il cacciatore non provvede con la restituzione del materiale,
- comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018 e s.m.i.

La riconsegna presso gli uffici ATC CN3 dei tagliandi/libretti e fascette alla fine del periodo di caccia di selezione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni da fine sessione. In caso contrario, il cacciatore non sarà ammesso alla domanda di partecipazione delle sessioni successive della caccia di selezione per una stagione.

Caramagna Piemonte, 24/03/2026

Il presidente
ATC CN3 Roero
Marco Fissolo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fissolo Marco", is written over a yellow rectangular background.